

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 39

13 febbraio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	1
★	Regolamento (CEE) n. 338/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 803/68 relativo al valore in dogana delle merci	5
	Regolamento (CEE) n. 339/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	7
	Regolamento (CEE) n. 340/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	9
	Regolamento (CEE) n. 341/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona V a)	11
	Regolamento (CEE) n. 342/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona VII a)	15
	Regolamento (CEE) n. 343/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri	19
	Regolamento (CEE) n. 344/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	21
	Regolamento (CEE) n. 345/75 della Commissione, del 12 febbraio 1975, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	25

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 337/75 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1975

relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, in virtù dell'articolo 128 del trattato, il Consiglio ha fissato, con decisione del 2 aprile 1963 ⁽³⁾, i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale;

considerando che, conformemente all'articolo 118 del trattato, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione fra gli Stati membri in campo sociale, in particolare nelle materie relative alla formazione ed al perfezionamento professionali;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale ⁽⁴⁾, ha stabilito, fra le sue finalità, l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, per raggiungere progressivamente i suoi obiettivi essenziali, in particolare il ravvicinamento dei livelli di formazione, segnatamente creando un centro europeo di formazione professionale; che, inoltre, il Consiglio ha conferito priorità a questo obiettivo;

considerando che l'attuazione di una politica comune di formazione professionale presenta problemi sempre più complessi, la cui soluzione implica un'ampia adesione degli ambienti interessati e più particolarmente delle parti sociali;

considerando che la creazione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale — organismo distinto dai servizi della Commissione, ai quali

esso deve peraltro fornire la più ampia cooperazione — è necessaria per un'efficace attuazione di questa politica comune e che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici richiesti per la creazione di un centro del genere;

considerando che il centro è istituito nell'ambito delle Comunità europee e opera nel rispetto del diritto comunitario; che è opportuno precisare le condizioni in base alle quali si applicano talune disposizioni di carattere generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, qui di seguito denominato « il centro ».

Il centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche.

Il centro non persegue scopi di lucro e ha sede a Berlino Ovest.

Articolo 2

1. Il centro ha il compito di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire, a livello comunitario, la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua.

A questo scopo, nell'ambito degli orientamenti definiti dalla Comunità, esso contribuisce con la sua attività scientifica e tecnica all'attuazione di una politica comune di formazione professionale.

In particolare, il centro favorisce lo scambio di informazioni e di esperienze.

⁽¹⁾ GU n. C 127 del 18. 10. 1974, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 16. 10. 1974, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

⁽⁴⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

2. Il centro ha in particolare il compito di :
- raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali, ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione, nonché ai problemi relativi alle strutture della formazione professionale ;
 - contribuire allo sviluppo e al coordinamento della ricerca nei suddetti settori ;
 - garantire la diffusione di ogni documentazione e informazione utile ;
 - promuovere e appoggiare le iniziative volte ad agevolare un'impostazione concertata dei problemi di formazione professionale. In tale ambito l'azione del centro riguarderà in particolare il problema del ravvicinamento dei livelli di formazione professionale allo scopo di pervenire in particolare al reciproco riconoscimento dei certificati e degli altri titoli che sanzionano la conclusione della formazione professionale ;
 - costituire un luogo d'incontro per le parti interessate.
3. Nella sua attività il centro tiene conto dei legami esistenti tra la formazione professionale e gli altri settori della formazione.

Articolo 3

1. Il centro prende i provvedimenti necessari per assolvere i suoi compiti. Esso può in particolare :
- organizzare corsi e seminari ;
 - concludere contratti di studio e fare eseguire o, se necessario, eseguire progetti pilota o progetti specifici che contribuiscano all'attuazione del programma di lavoro del centro ;
 - provvedere all'edizione e alla diffusione di tutta la documentazione utile e in particolare di un bollettino comunitario sulla formazione professionale.
2. Nell'adempimento dei suoi compiti, il centro stabilisce i contatti appropriati, in particolare con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali od internazionali, con le amministrazioni pubbliche e gli istituti di formazione nonché con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolo 4

1. Il centro è gestito da un consiglio di amministrazione composto di 30 membri di cui
- a) nove membri rappresentano i governi degli Stati membri
 - b) nove membri rappresentano le organizzazioni professionali dei datori di lavoro
 - c) nove membri rappresentano le organizzazioni sindacali dei lavoratori
 - d) tre membri rappresentano la Commissione.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio, uno per ogni Stato membro per ciascuna delle suddette categorie.

I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso od alla loro sostituzione.
3. Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri, per la durata di un anno, il presidente e tre vicepresidenti.
4. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
5. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei membri.

Articolo 5

Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione.

Esso decide in merito alla creazione di gruppi di lavoro ad hoc, in funzione delle necessità del programma annuale di attività. Esso informa regolarmente la Commissione in merito alle attività del centro.

Articolo 6

1. Il direttore del centro è nominato dalla Commissione, in base ad un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione.
2. Il mandato del direttore ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Articolo 7

1. Il direttore attua le decisioni del consiglio di amministrazione ed è incaricato della gestione giornaliera del centro. Egli assicura la rappresentanza giuridica del centro.
2. Prepara ed organizza i lavori del consiglio di amministrazione ed assicura la segreteria delle riunioni.
3. Provvede al coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro.
4. Ha autorità sul personale che assume e revoca dall'incarico.
5. Rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione.

Articolo 8

1. In base ad un progetto presentato dal direttore, il consiglio di amministrazione stabilisce, d'intesa con la Commissione, il programma di lavoro annuale. Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità.

2. Il centro programma le proprie attività tenendo conto di quelle svolte da altri organismi che operano nel campo della formazione professionale.

Articolo 9

Il consiglio di amministrazione adotta, entro e non oltre il 31 marzo, la relazione generale annua sulle attività e sulla situazione finanziaria del centro e la trasmette alla Commissione.

Articolo 10

Il Consiglio di amministrazione elabora per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, uno stato delle entrate e delle spese che deve risultare in pareggio.

Articolo 11

1. Il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, lo stato di previsione delle entrate e delle spese. La Commissione invia al Consiglio tale stato, che comporta una tabella dell'organico, unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

2. Ogni anno è iscritta nel bilancio delle Comunità europee, ad una linea di bilancio specifica, una sovvenzione destinata al centro.

La procedura vigente per gli storni degli stanziamenti da un capitolo all'altro è applicata allo stanziamento relativo a tale sovvenzione.

L'autorità di bilancio stabilisce la tabella dell'organico del centro.

3. Il consiglio di amministrazione approva, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, lo stato delle entrate e delle spese, adeguandolo alla sovvenzione accordata dall'autorità di bilancio. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio lo stato delle spese approvato.

Articolo 12

1. Le disposizioni finanziarie applicabili al centro sono adottate a norma dell'articolo 209 del trattato.

2. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia alla Commissione

e alla commissione di controllo i conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del centro per l'esercizio trascorso. La Commissione di controllo li esamina, come previsto dall'articolo 206, secondo comma, del trattato.

3. La Commissione presenta entro e non oltre il 31 ottobre al Consiglio e al Parlamento europeo i conti e la relazione della commissione di controllo nonché le proprie osservazioni. Il Consiglio e il Parlamento europeo danno atto dell'esecuzione del bilancio al consiglio di amministrazione del centro secondo le procedure di cui all'articolo 206, quarto comma, del trattato.

4. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese nonché il controllo della costatazione e della riscossione di tutte le entrate del centro sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione.

Articolo 13

Le disposizioni relative al personale del centro sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 14

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore ed il personale del centro, nonché ogni persona che partecipi alle attività del centro sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale.

Articolo 15

Il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile al centro.

Articolo 16

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile al centro.

Articolo 17

1. La responsabilità contrattuale del centro è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal centro.

2. In materia di responsabilità extra contrattuale, il centro deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal centro o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti del centro è regolata dalle disposizioni relative al personale del centro.

Articolo 18

Qualsiasi atto del centro, implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o qualsiasi terza persona, direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1975.

L'interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto impugnato.

La Commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di reiezione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD

REGOLAMENTO (CEE) N. 338/75 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 803/68 relativo al valore in dogana delle merci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci⁽³⁾, ha lo scopo principale di evitare le disparità di trattamento degli importatori e d'impedire qualsiasi deviazione di traffico o di attività, nonché qualsiasi distorsione di concorrenza; che, al fine di realizzare tali obiettivi, occorre apportare talune modifiche a detto regolamento;

considerando che può essere necessario apportare alcune semplificazioni all'utilizzazione degli elementi che servono da base per stabilire il valore in dogana, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione di elaboratori per la determinazione delle spese da includere in detto valore; che conviene prevedere la possibilità di fissare le modalità di applicazione di queste semplificazioni secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 803/68;

considerando che, malgrado l'adozione di precise disposizioni comunitarie per l'applicazione della nozione del valore in dogana, gli scopi del regolamento (CEE) n. 803/68 non sono stati integralmente realizzati in certi casi, in particolare nei riguardi delle merci messe in libera pratica in uno Stato membro, per essere rispedite a destinazione di altri Stati membri; che in effetti, in tali casi lo Stato membro in cui si effettua lo sdoganamento delle merci considerate può di regola fondare la valutazione soltanto sugli elementi in esso esistenti al momento della valutazione stessa;

considerando che si può rimediare a questa situazione a mezzo di disposizioni adottate secondo la procedura dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 803/68 che determina sul piano comunitario gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del valore in dogana;

considerando che date le caratteristiche dei mercati di cambio, in regola generale, occorre riferirsi, per la conversione monetaria ai fini della determinazione del

valore in dogana, all'ultimo corso constatato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro in cui si effettua la valutazione; che in caso di circostanze eccezionali conviene prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 803/68;

considerando che è necessario che ogni persona o impresa interessata direttamente o indirettamente debba fornire alle autorità doganali degli Stati membri tutti i documenti e informazioni necessari per la determinazione del valore in dogana;

considerando che, per poter determinare sul piano comunitario gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del valore in dogana, la Commissione deve disporre delle informazioni e dei documenti necessari;

considerando che l'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 803/68 richiede anche l'adozione secondo la procedura prevista all'articolo 17 di tale regolamento di disposizioni d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'attuale articolo 7 del regolamento (CEE) n. 803/68 costituisce il paragrafo 1 di tale articolo.

Nell'articolo 7 si aggiunge il seguente paragrafo 2:

« 2. Le modalità per l'inclusione di queste spese nel valore in dogana possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 17, tenuto conto in particolare delle esigenze pratiche della determinazione di tale valore. »

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 803/68, è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 9 bis »

Quando la determinazione del valore in dogana sul piano nazionale conduce o potrebbe condurre a delle deviazioni di traffico e di attività o a delle distorsioni di concorrenza, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del valore in dogana possono essere determinati sul piano comunitario secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

⁽¹⁾ GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 73.

⁽²⁾ GU n. C 60 del 27. 7. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 803/68, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Quando alcuni degli elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è l'ultimo corso di vendita constatato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro.

2. In mancanza di tale corso o se il valore, determinato in applicazione del paragrafo 1, non è conforme all'articolo 1, il tasso di cambio da applicare è quello determinato secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

Articolo 4

Nel titolo I del regolamento (CEE) n. 803/68, è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 14 bis

1. Ai fini della determinazione del valore in dogana e fatte salve le disposizioni nazionali che attribuiscono alle autorità doganali degli Stati membri competenze più estese, ogni persona o impresa direttamente o indirettamente interessata alle operazioni di importazione considerate fornirà a dette autorità, entro i termini da esse fissati, tutti i documenti e le informazioni necessari.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 bis.

3. Le informazioni e i documenti forniti da uno Stato membro alla Commissione in applicazione del paragrafo 2 possono essere utilizzati dalla Commissione o dagli altri Stati membri solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti; essi sono coperti dal segreto professionale, in particolare non possono essere comunicati a persone diverse da quelle che, in seno alle istituzioni delle Comunità o degli Stati membri sono, in ragione delle loro funzioni, chiamate a conoscerli. »

Articolo 5

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 803/68 è modificato nel modo seguente :

« 1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e da 6 a 12 sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD

REGOLAMENTO (CEE) N. 339/75 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

		(UC/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	16,80
10.01 B	Frumento duro	8,69 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
10.02	Segala	16,57 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	8,22
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	13,54 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	20,08
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	42,62
11.01 B	Farine di segala	42,32
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	32,35
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	45,25

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 340/75 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine⁽¹⁾

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	1,44	1,44	3,67
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,73	0,73	0,50
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,73	0,73	1,47
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 341/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1975

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona V a)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4 bis,considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, nel settore del frumento tenero, una gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 e all'articolo 4 bis del regolamento n. 139/67/CEE; che esistono dei bisogni su dei mercati specifici e che, allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata ai mercati in causa situati nella zona V a) di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 della Commissione, del 5 maggio 1972, relativo ad una nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾;considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁸⁾, e per la fissazione della restituzi-zione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁹⁾;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della presentazione dell'offerta; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 bis del regolamento n. 139/67/CEE.

2. La gara verte su del frumento tenero da esportare verso i paesi della zona V a) di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72.

3. La gara è aperta fino al 24 aprile 1975. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

⁽⁹⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 6. 5. 1972, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 5 000 tonnellate.

Articolo 3

1. La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 ammonta a 15 unità di conto la tonnellata.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 e salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata solo per l'offerta che non è stata presa in considerazione o per la quantità per la quale l'aggiudicatario fornisce la prova dell'arrivo a destinazione, prova che deve essere fornita secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto capoverso del regolamento n. 1041/67/CEE (1).

Articolo 4

La richiesta di titolo e il titolo stesso devono recare nella casella 13 la menzione della zona di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il titolo obbliga ad esportare verso detta destinazione.

Articolo 5

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detti regolamenti.

Articolo 6

1. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 (2), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 7

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra:

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e
- b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

Articolo 8

Le offerte presentate possono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato. In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 9

In Italia, durante il periodo in cui vige l'ora legale, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono ritardate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non viene applicata la cosiddetta ora estiva, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, oppure
- di non dar seguito alla gara.

(1) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.

(2) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i

concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo restituzione all'esportazione frumento tenero verso i paesi della zona V a)

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 342/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1975

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona VII a)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4 bis,considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, nel settore del frumento tenero, una gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 e all'articolo 4 bis del regolamento n. 139/67/CEE; che esistono dei bisogni su dei mercati specifici e che, allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata ai mercati in causa situati nella zona VII a) di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 della Commissione, del 5 maggio 1972, relativo ad una nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni all'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾;considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁸⁾, e per la fissazione della restitui-zione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali⁽⁹⁾;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della presentazione dell'offerta; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 bis del regolamento n. 139/67/CEE.

2. La gara verte su del frumento tenero da esportare verso i paesi della zona VII a) di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72.

3. La gara è aperta fino al 24 aprile 1975. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.

(5) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

(6) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

(7) GU n. L 107 del 6. 5. 1972, pag. 10.

(8) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(9) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 5 000 tonnellate.

Articolo 3

1. La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 ammonta a 15 unità di conto la tonnellata.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 e salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata solo per l'offerta che non è stata presa in considerazione o per la quantità per la quale l'aggiudicatario fornisce la prova dell'arrivo a destinazione, prova che deve essere fornita secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto capoverso del regolamento n. 1041/67/CEE⁽¹⁾.

Articolo 4

La richiesta di titolo e il titolo stesso devono recare nella casella 13 la menzione della zona di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il titolo obbliga ad esportare verso detta destinazione.

Articolo 5

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detti regolamenti.

Articolo 6

1. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70⁽²⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 7

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra:

a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e

b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

Articolo 8

Le offerte presentate possono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato. In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 9

In Italia, durante il periodo in cui vige l'ora legale, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono ritardate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non viene applicata la cosiddetta ora estiva, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 139/67/CEE, oppure

— di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, oppure

— di non dar seguito alla gara.

⁽¹⁾ GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione. Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i

concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo restituzione all'esportazione frumento tenero verso i paesi della zona VII a)

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione nazionale/tonnellata in moneta
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione nazionale/tonnellata in moneta
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 343/75 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1975****che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 403/74⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 325/75⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 389/74 della Commissione, del 14 febbraio 1974⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/74⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e agli altri zuccheri;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 403/74, modificato, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo speciale riscosso all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

(3) GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.

(4) GU n. L 36 dell'11. 2. 1975, pag. 13.

(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.

(6) GU n. L 334 del 14. 12. 1974, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1975 che fissa l'importo di base del prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base del prelievo speciale all'esportazione, per l'1 % di contenuto di saccarosio ⁽¹⁾
17.02	<p>Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>ex D. zucchero invertito e altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza⁽²⁾ inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg</p> <p>ex F. zuccheri di barbabietole e di canna caramellati</p>	<p>0,4650</p> <p>0,4650</p>
17.05	<p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi</p>	0,4650

⁽¹⁾ Il contenuto di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Il grado di purezza degli sciroppi è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 344/75 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1975****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1860/74⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 246/75⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 326/75⁽⁷⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 246/75 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 246/75, modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 25.

(3) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 26.

(5) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

(6) GU n. L 27 del 1^o. 2. 1975, pag. 7.

(7) GU n. L 36 dell'11. 2. 1975, pag. 15.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.01 A ⁽¹⁾	7,33	5·51	18·00
10.05 B	—	14·61	14·00

⁽¹⁾ Le montant applicable pour le froment tendre ayant été rendu impropre à la consommation humaine par la dénaturation visée à l'article 7 du règlement n° 120/67/CEE est celui applicable pour l'orge.

⁽¹⁾ Beløbet for blød hvede, der efter bestemmelserne i artikel 7 i forordning nr. 120/67/EØF ved denaturering er blevet gjort uegnet til menneskeføde, er det, der anvendes for byg.

⁽¹⁾ Der Betrag für Weichweizen, der durch Denaturierung im Sinne des Artikels 7 der Verordnung Nr. 120/67/EWG für die menschliche Ernährung ungeeignet gemacht wurde, ist der für Gerste anwendbare Ausgleichsbetrag.

⁽¹⁾ L'importo applicabile al frumento tenero reso inadatto al consumo umano in seguito alla denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE è quello applicabile all'orzo.

⁽¹⁾ Voor zachte tarwe die voor menselijke consumptie ongeschikt is gemaakt door de denaturering als bedoeld in artikel 7 van Verordening nr. 120/67/EEG is het bedrag voor gerst van toepassing.

⁽¹⁾ The amount for common wheat rendered unfit for human consumption by denaturing as specified in Article 7 of Regulation No 120/67/EEC shall be that applicable to barley.

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/it. n. /100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 A ⁽¹⁾	0,985	0.679	2.200
11.01 B ⁽¹⁾	—	1.559	2.200
11.01 E I ⁽¹⁾	—	2.045	1.960
11.01 E II ⁽¹⁾	—	1.490	1.428
11.02 A I a) ⁽¹⁾	1,213	1.400	1.400
11.02 A I b) ⁽¹⁾	1,064	0.733	2.600
11.02 A V a) 1 ⁽¹⁾	—	2.045	1.960
11.02 A V a) 2 ⁽¹⁾	—	2.045	1.960
11.02 A V b) ⁽¹⁾	—	1.490	1.428
11.02 B II a) ⁽¹⁾	0,975	0.733	2.394
11.02 B II c) ⁽¹⁾	—	2.045	1.960
11.02 C I ⁽¹⁾	1,026	0.771	2.520
11.02 C V ⁽¹⁾	—	2.045	1.960
11.02 D I ⁽¹⁾	0,748	0.562	1.836
11.02 D V ⁽¹⁾	—	1.490	1.428
11.02 E II a) ⁽¹⁾	1,026	0.771	2.520
11.02 E II c) ⁽¹⁾	—	2.045	1.960
11.02 F I ⁽¹⁾	0,748	0.562	1.836
11.02 F V ⁽¹⁾	—	1.490	1.428
11.02 G I	0,183	0.138	0.450
11.02 G II	—	0.365	0.350
11.06 B II	—	2.352	2.254
11.07 A I a)	1,305	0.981	3.204
11.07 A I b)	0,975	0.733	2.394
23.02 A I a)	0,059	0.161	0.256
23.02 A I b) 1	0,059	0.161	0.256
23.02 A I b) 2	0,059	0.161	0.256
23.02 A II a)	0,059	0.161	0.256
23.02 A II b)	0,059	0.161	0.256
23.07 B I a) 1	—	0.234	0.224
23.07 B I a) 2	—	0.234	0.224
23.07 B I b) 1	—	0.731	0.700
23.07 B I b) 2	—	0.731	0.700
23.07 B I c) 1	—	1.096	1.050
23.07 B I c) 2	—	1.096	1.050

(¹) Pour la distinction entre les produits des n^{os} 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n^{os} 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n^o 11.02.

(¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetrisk metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

(¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

(¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

(¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

(¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 345/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1975

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 229/75⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 327/75⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 229/75, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 33.⁽⁶⁾ GU n. L 36 dell'11. 2. 1975, pag. 19.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 febbraio 1975 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 E I ⁽²⁾	3,054	2,554
11.01 E II ⁽²⁾	1,697	1,447
11.01 K ⁽²⁾	2,328	2,078
11.02 A II ⁽²⁾	3,601	3,101
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	0,500	0
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	3,054	2,554
11.02 A V b) ⁽²⁾	1,697	1,447
11.02 A IX ⁽²⁾	2,328	2,078
11.02 B II a) ⁽²⁾	2,532	2,282
11.02 B II b) ⁽²⁾	2,542	2,292
11.02 B II c) ⁽²⁾	2,520	2,270
11.02 B II d) ⁽²⁾	3,509	3,259
11.02 C I ⁽²⁾	2,996	2,746
11.02 C II ⁽²⁾	3,007	2,757
11.02 C V ⁽²⁾	2,520	2,270
11.02 C VIII ⁽²⁾	3,509	3,259
11.02 D I ⁽²⁾	2,000	1,750
11.02 D II ⁽²⁾	2,007	1,757
11.02 D V ⁽²⁾	1,697	1,447
11.02 D VIII ⁽²⁾	2,328	2,078
11.02 E II a) ⁽²⁾	3,589	3,089
11.02 E II b) ⁽²⁾	3,601	3,101
11.02 E II c) ⁽²⁾	3,054	2,554
11.02 E II d) ⁽²⁾	4,167	3,667
11.02 F I ⁽²⁾	3,589	3,089
11.02 F II ⁽²⁾	3,601	3,101
11.02 F V ⁽²⁾	3,054	2,554
11.02 F IX ⁽²⁾	2,328	2,078
11.02 G I	1,787	1,287
11.02 G II	1,564	1,064
11.06 B I	1,700	0
11.06 B II	3,985	2,105
11.07 A I a)	3,954	3,054
11.07 A I b)	3,182	2,282
11.08 A I	1,700	0
11.08 A III	1,700	0
11.08 A IV	1,700	0
11.08 A V	1,700	0
11.09 A	15,000	0
11.09 B	15,000	0
17.02 B II a) ⁽³⁾	8,000	0
17.02 B II b) ⁽³⁾	5,500	0
17.05 B I	8,000	0
17.05 B II	5,500	0
23.02 A I a)	0,314	0,314
23.02 A I b) 1	0,502	0,502
23.02 A I b) 2	1,003	1,003
23.02 A II a)	0,251	0,251
23.02 A II b)	1,003	1,003
23.03 A I	15,000	0

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.